

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO**  
**(A.M.R.AR.)**

**DENOMINAZIONE e SEDE.**

**ART.1**

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "**Associazione Malati Reumatici Arezzo A.M.R.AR.**" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**Onlus**). L'Associazione ha sede presso la Reumatologia della U.S.L. 8 di Arezzo.

**SCOPO SOCIALE.**

**ART. 2**

L'Associazione non ha scopi di lucro, pertanto assume nella propria denominazione la qualifica di "**Onlus**" ha carattere democratico ed é apolitica. Aderisce per le finalità alla Associazione Nazionale dei Malati Reumatici A.N.Ma.R. della quale condivide gli stesse scopi.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale:

**A** – tutelare i diritti del malato reumatico.

**B** - riunire i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro i reumatismi.

**C** - informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse, sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente, e curarle efficacemente.

**D** - sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventive-curative-riabilitative; promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impegno dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita.

**E** - collaborare con le autorità istituzionali (politiche ed amministrative) nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la prevenzione delle varie forme reumatiche, sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche e dell'handicap che ne deriva.

**F** - promuovere la creazione di strutture specialistiche per la prevenzione e cura delle malattie reumatiche e per la riabilitazione.

**G** - promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico.

**H** - promuovere ogni iniziativa che consenta di realizzare e potenziare le attività della Associazione medesima.

**I** - promuovere incontri tra i malati reumatici per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna.

**L** - organizzare corsi di aggiornamento e autogestione, preferibilmente per gruppi di patologie.

**M** - prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**N** – svolgere i compiti istituzionali, presenti nei punti precedenti, in stretta collaborazione in via privilegiata con l'A.N.Ma.R (Associazione Nazionali Malati Reumatici), LIMaR (Lega Toscana contro le Malattie Reumatiche.), la SIR ( Società Italiana di Reumatologia), e il C.R.O. (Collegio Reumatologi Ospedalieri), ma anche con tutti gli organi e associazioni che vogliono condividere i nostri scopi.

## **SEGRETERIA E TESORERIA**

### **ART. 3**

La segreteria e la tesoreria avranno la loro ubicazione presso la sede dell'Associazione.

## **PATRIMONIO**

### **ART. 4**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi volontari di enti pubblici o altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione qualunque titolo;
  
- entrate derivanti da attività di autofinanziamento e manifestazioni

organizzate dalla Associazione;

I fondi verranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere, per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria amministrazione.

## **ASSOCIATI**

### **ART. 5**

Sono soci le persone fisiche, associazioni o enti, la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annuale approvata dall'assemblea, in un ammontare diverso a seconda che si tratti di soci ordinari o sostenitori.

**Soci ordinari:** tutti i cittadini che vogliono aderire all'Associazione, in particolare gli ammalati reumatici.

**Soci sostenitori:** possono essere persone fisiche, enti, associazioni e società.

**Soci aggregati:** tutti i medici che desiderano far parte della Associazione ed in particolare specialisti di reumatologia, ortopedia, fisiatria , psicologi, terapisti della riabilitazione, assistenti sanitari e sociali, nonché associazioni con scopi statuari affini a quelli dell'**A.M.R.AR. .**

**Soci onorari:** personalità del mondo scientifico, della cultura, dell'informazione, della produzione, che condividano gli scopi ed i fini dell'Associazione.

**Presidenti e Consiglieri onorari:** i Presidenti ed i Consiglieri che, al termine del loro mandato, vengono espressamente nominati dall'Assemblea a tale qualifica su proposta del Consiglio Direttivo, parteciperanno ai lavori del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

## **CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **ART. 6**

L'appartenenza all'Associazione può cessare per decesso, dimissioni o esclusione per non aver ottemperato al pagamento della quota sociale entro il 31 Marzo dell'anno solare di riferimento, per essere venuti meno alle norme statutarie dell'Associazione, o per indegnità. L'esclusione del socio deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e motivata.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata all'associato dichiarato decaduto, il quale, ha facoltà di opporre ricorso all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica mediante raccomandata al Presidente.

## **ORGANI SOCIALI**

## ART. 7

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese. Gli organi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un limite massimo di tre mandati consecutivi.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è convocata dal Presidente o da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri due associati.

**Diritto al voto:** hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale. La votazione potrà avvenire in forma segreta o palese secondo quanto deciso dall'assemblea stessa.

Per la validità dell'Assemblea e pertanto delle delibere che verranno assunte, è necessario che siano presenti o rappresentati:

- in prima convocazione almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti;
- in seconda convocazione l'assemblea sarà ritenuta valida e costituita

qualunque sia il numero dei soci presenti, e le delibere verranno assunte con la maggioranza dei voti; ( la seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno con almeno un'ora dopo dalla prima)

- per le delibere inerenti alla modifiche statutarie e atto costitutivo sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria

ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno di due terzi del Consiglio Direttivo Stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice presidente più anziano di iscrizione, e in mancanza dei Vice presidenti dal Consigliere più anziano di iscrizione.

L'assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modifica dello statuto e del regolamento;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre:

All'inizio dell'Assemblea il Presidente nomina un Segretario con l'incarico di redigere il verbale da conservare agli atti dell'associazione e nomina, se del caso, una commissione verifica poteri elettorali composta da tre soci fra i

presenti all'Assemblea, nomina inoltre da tre a sei scrutatori qualora non venisse eletta la commissione verifica poteri elettorali, spetta al Presidente ed alla maggioranza del Consiglio Direttivo constatare la validità delle deleghe ed il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni Assembleari si redige un verbale nell'apposito registro verbali che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART 10**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque a un massimo di tredici: ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Sezioni Zonali o Comunali, i Presidenti sono rieleggibili come previsto dall'Art. 7 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e due Vice Presidenti.

In caso di decesso del Presidente, di sue dimissioni, o nel caso di inoperosità, dimostrata da assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio Direttivo per almeno 3 mesi, sarà il Consiglio a dichiarare decaduto il Presidente, esso verrà rieletto dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

In caso di dimissioni o di inoperosità di un Consigliere, subentra in carica il primo dei non eletti nella graduatoria delle elezioni, in alternativa il più anziano per iscrizione dell'A.M.R.AR.. Nelle more di dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto.

### **ART. 11**

Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere, scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che lo statuto riserva all'Assemblea.

- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

- delibera sull'ammissione dei soci con maggioranza assoluta e sull'espulsione

degli stessi con votazione unanime.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Vice Presidenti se impossibilitato il Presidente. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In seconda convocazione che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un ora dopo, la riunione del Consiglio è regolarmente valida qualunque sia il numero dei partecipanti al Consiglio stesso.

Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo dell'Associazione ed ha facoltà di nominare le commissioni che, di volta in volta, si rendano necessarie per un migliore e più spedito funzionamento dell'Associazione; nonché di nominare procuratori per determinati atti o per determinate categorie di atti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **PRESIDENTE**

### **ART. 12**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, uno dei due Vice Presidenti, ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 13**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione a norma di statuto, è loro compito predisporre la relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. I membri del collegio dei Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e prestano la loro opera gratuitamente, salvo rimborso spese.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART. 14**

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Soci. E' costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Esso elegge al suo interno un proprio Presidente.

## **BILANCIO**

### **ART. 15**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea annuale. Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la Destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **SCIoglimento**

### **ART. 16**

L'Associazione si scioglie, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause di cui all'art. 27 c.c. .

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

## **C ONTROVERSIE**

### **ART. 17**

Le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure ed il loro giudizio è inappellabile.

## **SEZIONI**

### **ART. 18**

L'A.M.R.AR. può istituire sezioni o gruppi sul territorio della Provincia di Arezzo, su base zonale o comunale.

Ogni sezione o gruppo sarà costituita da organismi sociali conformi al presente statuto.

Le sezioni o gruppi, pur mantenendo autonomia organizzativa, dovranno attenersi ai principi ed agli scopi del presente statuto.

Le sezioni o gruppi entro il mese di Febbraio di ogni anno dovranno presentare al Direttivo A.M.R.AR. il rendiconto annuale, composto da:

- situazione patrimoniale (bilancio consuntivo e preventivo).
- relazione delle attività svolte.

La sezioni o gruppi per la gestione amministrativa seguirà le linee dell'ordinamento interno stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **NORMA DI RINVIO**

### **ART. 19**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.